



DIREZIONE GENERALE

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

LA DIRIGENTE DELL'AREA SANITÀ VETERINARIA
E IGIENE DEGLI ALIMENTI
ANNA PADOVANI

REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

DEL CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

Direttori Servizi Veterinari
Aziende UU.SS. LL
Regione Emilia -Romagna

Coordinatore delle sezioni IZSLER

Responsabile SEER - c/o IZSLER Sezione di
Bologna

Oggetto: Reg CE 1375/2015 - Gestione delle carni in attesa dell'esito dell'esame Trichinoscopico

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento, ricevute da parte delle AUSL regionali, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti applicativi relativi all'oggetto.

In base alle disposizioni previste dal Reg UE 2015/1375, le carni ottenute da animali sottoposti ad accertamenti analitici per la ricerca di Trichina devono essere trattenute presso lo stabilimento di macellazione e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'esito favorevole.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 3, prevede un sistema di deroghe, al fine di consentire il trasferimento delle mezzene appena macellate dai locali del macello verso impianti di sezionamento annessi o esterni allo stesso, per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni, pur nel rispetto del principio generale, in base al quale le stesse debbano rimanere sotto il controllo dell'OSA e della relativa ACL di riferimento fino ad ottenimento dell'esito favorevole.

In particolare, il comma 5 riporta che:

In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, e previa approvazione dell'autorità competente:

- a) *le carcasse possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, a condizione che:*
- i. la procedura sia approvata dall'autorità competente;*
 - ii. la carcassa o le parti di carcassa siano destinate a un unico laboratorio di sezionamento;*
 - iii. il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio dello Stato membro; e*
 - iv. in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano;*
- b) *le carcasse ottenute da suini domestici possono essere sezionate in più parti in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali o annesso al mattatoio a condizione che:*
- i. la procedura sia approvata dall'autorità competente;*

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456

segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB	
a uso interno	DP		Classif.	3546					Fasc.	2023	3	

- ii. *prima che sia stata raggiunta la temperatura di cui all'allegato III, sezione I, capitolo V, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004, il sezionamento o il disosso sia effettuato in conformità all'allegato III, sezione I, capitolo V, punto 4, di tale regolamento;*
- iii. *in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano.*

La deroga di cui al punto a) deve intendersi come applicabile a tutte le specie animali, incluso il suino.

La deroga di cui al punto b) risulterebbe applicabile esclusivamente alla specie suina, anche se in realtà le disposizioni richiamate (Reg UE 853/2004 – Allegato III - Sezione I - Capitolo V) si riferiscono a tutte le specie di ungulati domestici e non esclusivamente alla specie suina.

Si ritiene inoltre che i laboratori per la trasformazione di prodotti a base di carne, che ricevono carni direttamente dal macello e che procedono al loro sezionamento al fine delle successive lavorazioni, ai fini della presente nota siano assimilabili ai laboratori di sezionamento, a condizione che gli stessi assicurino il rispetto delle medesime condizioni previste per i laboratori di sezionamento di cui sopra.

Si intendono invece esplicitamente esclusi da tale deroga i trasferimenti di carni dal macello a spacci vendita ed esercizi di vendita al dettaglio di qualsiasi specie, per i quali non è prevista la possibilità di ricevere carni sottoposte ad esame trichinoscopico in attesa dell'esito favorevole dello stesso.

Tenuto conto del fatto che alcune AUSL stanno già applicando le suddette deroghe negli scambi di carcasse suine tra stabilimenti, sia all'interno del proprio territorio, che tra AUSL differenti, al fine di garantirne un'applicazione uniforme su tutto il territorio regionale, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni.

1. Gli OSA competenti per il macello e per il sezionamento elaborano, ciascuno per le proprie attività di competenza, una procedura per la gestione delle carcasse movimentate prima dell'ottenimento dell'esito favorevole dell'esame trichinoscopico, nella quale devono essere dettagliate le modalità di identificazione e gestione di queste carni e le azioni da intraprendere in caso di esiti NON favorevoli.
2. La procedura viene sottoposta per valutazione e approvazione alle relative AUSL di riferimento.
3. Durante il trasferimento dal macello all'impianto di sezionamento le carcasse devono essere accompagnate da un documento redatto dal Veterinario Ufficiale, riportante almeno le seguenti informazioni:
 - ✓ numero di carcasse movimentate
 - ✓ macello speditore
 - ✓ sezionamento destinatario
 - ✓ identificazione dei capi
 - ✓ indicazione chiara che si tratta di carni movimentate prima dell'ottenimento dell'esito favorevole dell'esame trichinoscopico e che le stesse, una volta sezionate, non possano essere ulteriormente movimentate prima dell'esito favorevole.
 - ✓ La movimentazione delle carcasse dal macello deve essere notificata contemporaneamente a cura dell'OSA al Servizio Veterinario dell'AUSL competente

per l'impianto di macellazione ed al Servizio Veterinario dell'AUSL competente per l'impianto di sezionamento di destinazione al fine di consentire l'attività di controllo.

4. Una volta disponibile l'esito dell'esame, lo stesso deve essere reso disponibile:
- ✓ All' OSA competente per l'impianto di sezionamento
 - ✓ All' OSA competente per il macello
 - ✓ Al Servizio Veterinario dell'AUSL competente per l'impianto di sezionamento
 - ✓ Al Servizio Veterinario dell'AUSL competente per il macello

Trattandosi di trasporti che, per loro natura, avvengono subito dopo la macellazione, prima che le carni abbiano raggiunto la temperatura di 7°C prevista dal Reg UE 853/2004, in caso di utilizzo di impianti di sezionamento esterni, il trasferimento di queste carni è inquadrabile a tutti gli effetti come "trasporto a caldo", e deve essere eseguito secondo le disposizioni previste dal Regolamento stesso all' Allegato III – Capitolo VII – punto 3 - lettera a.

A tale riguardo il Ministero della Salute attraverso la Nota DG SAN 39779 del 17/10/2018 ha definito i criteri applicativi nazionali che devono essere seguiti da OSA e ACL per la richiesta e la concessione di tali deroghe.

Nell'ambito delle proprie attività di controllo programmato le AUSL vigilano sulla corretta applicazione della procedura di cui sopra.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Anna Padovani
(documento firmato digitalmente)

Referenti:
Stefano Benedetti
stefano.benedetti@regione.emilia-romagna.it

Allegato:

- *2018.10.17 Nota Min Sal DG SAN 39779 Chiarimenti trasporto carni suine a caldo*